

gravità, tuttavia credo che le ragioni da me esposte sono tali da poter indurre la Camera nella determinazione di ritornare al progetto primitivo del Ministero, e l'invito quindi per quanto so e posso a non accogliere quest'articolo della Commissione.

MANTELLI. Benchè io non sia per approvare tutti gli argomenti svolti dal ministro onde indurre la Camera a respingere l'articolo quarto che cade in discussione, tuttavia non sarei alieno dall'accostarmi alla sua sentenza sotto una condizione; e benchè questa condizione io la veggio piuttosto applicabile all'articolo successivo, tuttavia io stimo di doverla qui svolgere per sentire se il Governo voglia accettarla.

La condizione sarebbe questa, che si dovesse nell'articolo 4 comprendere i comuni sotto la stessa categoria in cui sono posti gl'istituti di carità, e ciò per questo motivo:

I beni posseduti dai comuni sono generalmente edifici costruiti ad uso di istituti pii, o di scuole, e nello stesso tempo nessuno ignora che i comuni sono molto aggravati di debiti.

Ciò non ostante essi sarebbero costretti a pagare questa tassa che è assai gravosa, perchè non possono alienare questi beni, e si vedrebbero nella necessità d'assoggettarvisi, abbenchè abbiano passività tali che superino tutto l'avere consistente in questi stabili.

Se noi riteniamo il disposto dell'articolo così come la Commissione ce lo propone, i comuni sarebbero sgravati da questa imposizione: quando all'incontro, ove noi lo respingessimo per accogliere l'articolo 4 proposto dal Governo, verremmo a gravare molto ingiustamente i comuni, perchè generalmente tutti gli altri corpi morali non hanno questi debiti, o, quand'anche ne abbiano, facilmente possono esimersi dall'imposta vendendo una parte dei loro beni, ciò che non può farsi dai comuni, i quali vendendo i loro stabili, sarebbero costretti a prendere a pigione i locali che sono loro indispensabili per le scuole e per altri simili istituti.

Ove pertanto il Ministero acconsentisse di mettere i comuni nella stessa categoria in cui sono posti all'articolo 4 gli istituti di carità, io dichiaro che non avrei veruna difficoltà a respingere l'articolo 4 della Commissione.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. L'onorevole deputato Mantelli, anticipando sulla discussione dell'articolo 4, chiede se il Ministero sarebbe disposto ad annoverare i comuni nella stessa categoria degli istituti di carità e di beneficenza.

Io non esito a rispondere che questo, oltre al variare assolutamente il principio che informa questa legge, la renderebbe e improduttiva, e ingiusta. I comuni, come proprietari di beni stabili, debbono sottostare alle stesse condizioni degli altri corpi morali.

La legge attuale colpisce lo stabile posseduto dal corpo morale, non a ragione di chi lo possiede, ma a ragione del vincolo che impedisce che questo stabile venga trasmesso per atto di ultima volontà, o per successione, e che sia quindi sottoposto alla tassa sulle successioni.

I comuni che posseggono beni stabili sono proprietari come gli altri; quindi, allorchè essi sono provvisti in gran copia di beni immobili, sarebbe sommamente ingiusto l'esonerarli dalla tassa di cui ora ci occupiamo. Se vi ha un comune il quale paga le contribuzioni dirette, mercè il provento dei suoi beni stabili, io non iscorgo la ragione per cui il medesimo non sarebbe tassato come tutti gli altri corpi morali.

Giova poi notare che la massima parte dei redditi dei co-

muni derivano da altra sorgente, che non dai loro beni immobili, talchè, se hanno debiti, non difettano di mezzi onde sopperire agli interessi dei medesimi.

L'onorevole deputato Mantelli faceva però un riflesso degno di essere preso in considerazione.

Esso accennava al caso in cui un comune fosse proprietario di un edificio dedicato ad opere di beneficenza, come sarebbero, a cagion d'esempio, gli asili ed altrettali istituti. Non vi ha dubbio che sarebbe contrario all'equità il non contemplare questi immobili nella categoria degli istituti di carità.

Forse a ciò provvede l'articolo 16, nel quale è detto che gli istituti di carità e beneficenza, regolati dalla legge delli 24 dicembre 1836, e 1° marzo 1850, saranno esenti dalla tassa per le case, o per quelle porzioni di casa che servono all'uso immediato di pio stabilimento.

Nulla di meno, ove rimanesse qualche dubbio, allorchè si tratterà dell'articolo 16, si potrebbe introdurre una disposizione precisa, colla quale verrebbero esentati dalla tassa tutti quegli immobili che sono pure di spettanza dei comuni, ma che vengono dai medesimi consacrati ad usi pii, oppure all'educazione popolare.

A quest'estensione di esenzione molto volentieri si accosterebbe il Ministero, qualora la medesima non portasse l'annullamento dei principii radicali di questa legge.

CARQUET, relatore. En reproduisant dans le projet de loi actuel la disposition de l'article 4 du projet déjà adopté par cette Chambre dans sa séance du 20 janvier, la Commission s'y est décidée après un examen sérieux.

Cependant, pour être juste, il faut avouer qu'elle céda aussi à l'autorité morale attachée à la première décision de cette Chambre, ainsi qu'à la légitime influence que devait exercer sur elle la science bien connue des auteurs et des défenseurs du projet de loi.

Le Gouvernement lui-même, en présentant la loi dans la séance du 3 décembre, avait introduit une disposition parfaitement analogue à celle qui est aujourd'hui présentée par la Commission. Le Gouvernement l'a défendue, non pas dans cette enceinte où cet article de loi n'a pas été attaqué, mais il l'a défendue avec chaleur, avec éloquence, avec un grand luxe de démonstration dans une autre enceinte.

Les raisons qui ont été alors développées sont suffisamment connues des membres de cette Chambre; il est inutile de les reproduire en ce moment. Je me bornerai à quelques observations sur les arguments que vient de développer M. le ministre contre un ancien projet.

Il trouve, d'abord, qu'il y a une différence entre la loi actuelle et celle qui est en voie de discussion pour établir une taxe sur les successions; différence qui serait à l'avantage des corps moraux, et c'est une raison, dit-il, pour que l'analogie cessant d'exister au profit des mains mortes, l'on puisse les soumettre à la légère aggravation qui résulterait de la non distraction des dettes.

M. le ministre a appuyé son argumentation sur un projet de loi qui n'est pas encore en vigueur, qui n'a pas encore reçu la sanction royale, ni même subi l'épreuve complète des délibérations du Parlement. Ainsi, M. le ministre part d'une base fictive; si nous voulons discuter d'après une base positive, il faut nous rapporter à la loi qui est en vigueur aujourd'hui, et qui exempte le mobilier proprement dit de l'impôt sur les successions.

D'ailleurs, cette exemption, qui serait accordée ou refusée aux particuliers de déclarer le mobilier et de payer un impôt pour cet objet, a en elle-même assez peu d'importance.

Dans une discussion qui a eu lieu dans le mois de janvier